

Bando per la realizzazione della

RETE NAZIONALE DI QUALITÀ CEREALICOLA

in attuazione del Piano di Settore cerealicolo 2011-2013

SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 – Oggetto	4
Articolo 3 – Dotazione finanziaria	4
Articolo 4 — Soggetti beneficiari	5
Articolo 5 – Requisiti di partecipazione	5
Articolo 6 - Spese ammissibili	6
Articolo 7 – Agevolazioni previste	8
Articolo 9 – Presentazione del progetto	9
Articolo 10 - Documentazione	10
Articolo 11 - Criteri di valutazione	12
Articolo 12 - Istruttoria	12
Articolo 13 - Divieto di cumulo per l'investimento	12
Articolo 14 – Realizzazione delle attività	13
Articolo 15 - Liquidazione dei contributi	13
Articolo 16 - Verifica tecnico-amministrativa	14
Articolo 17 - Attività di controllo	15
Articolo 18 – Trattamento dati personali	15
Articolo 19 - Esenzione	15
Articolo 20 - Responsabile della Procedura	15
Articolo 21- Elenco degli allegati	16
Articolo 22- Pubblicazione	16







PREMESSA

In applicazione del comma 1084, dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali redige Piani nazionali di settore quali documenti di indirizzo strategico al fine di superare specifiche criticità dei settori del sistema agricolo-alimentare italiano. Definiti gli obiettivi strategici, in relazione alle individuate criticità o punti di forza settoriali, ogni documento identifica obiettivi specifici, misure e interventi idonei a superare le criticità analizzate.

Il 26 novembre 2009, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato il Piano di Settore Cerealicolo che, nel complesso delle azioni proposte, alcune sono volte alla realizzazione della "Rete nazionale di qualità cerealicola (RQC)".

Una specifica linea di attività, classificata come Azione 2.2, è finalizzata a sostenere le imprese attive sul territorio nazionale nel processo di acquisizione di quelle **dotazioni infrastrutturali** necessarie a sostenere il previsto **percorso di qualità** volto ad introdurre un sistema di valorizzazione del livello qualitativo delle produzioni nazionali.

A partecipare e attivare questo processo sono chiamate le imprese poste ai diversi livelli della filiera cerealicola di riferimento nonché tutte le Istituzioni o Enti pubblici operanti in questo ambito.

La "Rete nazionale di qualità cerealicola (RQC)" costituisce l'evoluzione di una strategia nazionale volta a introdurre nel sistema metodologie e processi che qualifichino la produzione cerealicola.

Il progetto "Stoccaggio differenziato del frumento", avviato nel 1998 per il solo frumento duro e successivamente esteso a quello tenero, ha avuto quale effetto peculiare la realizzazione di una prima rete infrastrutturale all'interno della quale sono state messe a punto metodiche e valutazioni tecniche da valorizzare. E', pertanto, obiettivo specifico del presente bando procedere all'implementazione dell'esistente Rete attraverso una progettazione che consolidi e potenzi l'esistente al fine di realizzare una "Rete nazionale di qualità cerealicola (RQC)", verificando la possibilità di giungere alla certificazione del sistema di gestione.

Per il raggiungimento di questo obiettivo il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ha destinato specifiche risorse unitamente alla realizzazione di azioni complementari e integrative, coinvolgendo il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA) per le attività di coordinamento tecnico-scientifico.

La realizzazione di uno specifico progetto di ricerca applicata nell'ambito del Piano di settore prevede, tra l'altro, il "controllo del funzionamento degli strumenti in rete con la finalità di garantire agli utilizzatori la validità della misura analitica oltre che la sua omogeneità nell'ambito della rete stessa". Da questa attività deriveranno indicazioni per gli operatori della Rete finalizzati ad omogeneizzare sia le attività di campionamento sia le attività di analisi.

E' prevista, inoltre, la possibilità di implementazione della "Rete Nazionale di qualità cerealicola" anche con altre risorse di origine comunitaria o regionale, a disposizione di Enti ed Istituzioni diversi dal Mipaaf, con il solo vincolo di adeguamento alle caratteristiche funzionali e metodologiche della costituenda Rete.







Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali compete l'attività di coordinamento nella definizione degli obiettivi, di specifica dei requisiti tecnici richiesti nel bando e la verifica dell'aderenza dell'Azione agli obiettivi del Piano di settore.

L'esecuzione e la gestione del bando è affidata ad ISMEA che provvederà all'attività di erogazione delle risorse.

ISMEA provvede alla gestione del Bando mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui può disporre, a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1 - Finalità

L'Azione è finalizzata all'implementazione della "Rete nazionale di qualità cerealicola" (in seguito "Rete") volta alla qualificazione delle produzioni cerealicole. Si intende perseguire questo obiettivo con attività volte a:

- a) promuovere sistemi di differenziazione del prodotto, quale base per una conseguente valorizzazione economica dello stesso;
- b) realizzare lotti qualitativamente omogenei, per una più agevole e trasparente contrattazione di mercato;
- c) sostenere interventi finalizzati al trasferimento delle conoscenze di tipo innovativo e al miglioramento della qualità ;
- d) incentivare attività di ricerca, sviluppo e innovazione, che prevedano lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni inerenti l'ambito di riferimento, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e/o 3 del Reg. (CE) 800/2008.

Il processo di qualificazione del prodotto si svolgerà in due fasi:

- e) dopo la raccolta, al momento del conferimento, per l'individuazione del livello qualitativo della produzione del conferente;
- f) dopo lo stoccaggio, al momento della collocazione commerciale del prodotto, per l'individuazione del livello qualitativo dello specifico lotto.

Nell'ambito della "Rete" sono previsti due **Centri nazionali di coordinamento tecnico**scientifico:

- Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali, in essere presso il CRA-QCE di Roma per le specie del frumento tenero, frumento duro e orzo;
- II. Unità di ricerca per la maiscoltura, in essere presso il CRA-MAC di Bergamo per la specie del mais.

I predetti Centri coordineranno le seguenti attività :

taratura delle unità tecniche di analisi (UTA);







- ii. controllo dell'accuratezza e della precisione analitica delle
 UTA ad ogni nuovo raccolto anche attraverso ring test con campioni di granella forniti a tutte le stazioni di rilevamento;
- iii. individuazione delle procedure di campionamento e di analisi;
- iv. supporto nell'addestramento degli operatori tecnici delle stazioni di rilevamento;
- v. ricezione dei risultati analitici conservati nella memoria delle UTA localizzate nelle stazioni di rilevamento;
- vi. gestione, trattamento e implementazione annuale degli specifici database, secondo criteri concordati con il Mipaaf.

Nell'ambito della "Rete" il CRA-QCE di Roma assolve la funzione di terminale unico delle attività di ricezione, gestione, trattamento e divulgazione, secondo criteri e tempi concordati con il Mipaaf, dei dati rilevati.

L'implementazione della "Rete" verrà realizzata attraverso:

- la valorizzazione del vigente sistema infrastrutturale conseguente alla realizzazione del progetto "Stoccaggio differenziato del frumento";
- il coinvolgimento degli operatori posti ai diversi livelli della filiera;
- il coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Bando disciplina le procedure per individuare i soggetti cui erogare contributi finanziari per lo sviluppo e il consolidamento della "Rete nazionale di qualità cerealicola".

I soggetti richiedenti dovranno soddisfare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e redigere una proposta progettuale coerente con quanto richiesto dal presente Bando e che dovrà:

- a) riguardare contemporaneamente le seguenti specie cerealicole: 1) frumento duro;
 2) frumento tenero; 3) mais da granella; 4) orzo;
- b) proporre una struttura organizzativa che preveda la dislocazione di stazioni di rilevamento su almeno 8(otto) Regioni e/o Province autonome e che preveda l'integrazione con i Centri nazionali di coordinamento tecnico indicati nell'articolo 1;
- c) indicare la dislocazione delle stazioni di rilevamento, intese come le unità fisiche che svolgono le attività di ricezione e di analisi dei campioni commerciali, il cui numero non dovrà essere inferiore a 25 unità;
- d) esprimere l'impegno allo svolgimento delle attività di analisi e/o di campionatura secondo i parametri e le modalità comunicate dai Centri nazionali di coordinamento tecnico, nonché alla trasmissione delle informazioni correlate, fatte salve le clausole di salvaguardia della riservatezza per quanto riguarda le informazioni personali, come specificato all'articolo 18 del presente Bando.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'Azione di cui in premessa è pari ad € 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00).



Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Sono ammessi ad inoltrare la richiesta di accesso all'aiuto:

- a) le Organizzazioni di produttori del settore cerealicolo costituite e riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo 102/2005 e dell'articolo 26 del D.L.vo 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- b) le Organizzazioni Comuni, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del D.L.vo 102/2005, attive nel settore cerealicolo;
- c) le forme associate o aggregazioni di produttori con qualunque ragione sociale costituite, cooperative, consorzi agrari e loro società e/o consorzi di scopo, purché ritirino, stocchino o commercializzino, in modo prevalente, produzioni proprie o dei propri associati, rappresentative delle specie cerealicole di cui al precedente articolo 2, oppure svolgano attività di servizio a supporto delle precedenti attività;
- d) associazioni temporanee di scopo (A.T.S.), partecipate almeno al 55% dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, purchè sia qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I soggetti di seguito indicati non possono inoltrare autonome richieste di accesso ai benefici del bando ma solo come partecipanti delle previste A.T.S.:

- i. imprese agricole comprese quelle che esercitano attività connesse e di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, sia individuali che costituite in forma societaria;
- ii. imprese svolgenti attività legate alla produzione di sementi ivi compresa la costituzione di sementi;
- iii. imprese che svolgono attività di prima trasformazione di prodotti cerealicoli;
- iv. imprese commerciali aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti cerealicoli (classificazione ATECO 2007: 46.21.22);
- v. Enti, Istituzioni nazionali o Regionali o altri Organismi pubblici da questi controllati, svolgenti attività funzionali al raggiungimento delle finalità del presente bando;
- vi. le Organizzazioni professionali ed interprofessionali e le Associazioni di categoria.

Le Organizzazioni o imprese partecipanti alle associazioni temporanee di scopo non possono, a pena di esclusione:

- inoltrare singole richieste di accesso;
- partecipare a più raggruppamenti nel presente Bando.

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione

I richiedenti, pena l'esclusione della domanda, devono soddisfare tutte le seguenti condizioni minime:







- 1. dimostrare di avere una capacità di produzione, per le specie cerealicole di cui all'articolo 2, il cui quantitativo medio complessivo, negli ultimi tre esercizi disponibili, sia almeno pari a 1.200.000 tonnellate, e il valore minimo delle singole specie non sia inferiore ai seguenti parametri:
 - 150.000 tonnellate per il frumento tenero,
 - 150.000 tonnellate per il frumento duro,
 - 200.000 tonnellate per il mais,
 - 5.000 tonnellate per l'orzo.

Tale parametro numerico complessivo (1.200.000 tonnellate) può altresì essere raggiunto sommando al quantitativo di produzione, che deve rimanere prevalente, secondo quanto previsto all'art.4 punto c), i valori relativi alla commercializzazione e/o ritiro e/o stoccaggio di prodotto esterno, cioè non derivante dalla produzione propria o dei propri associati.

In caso di A.T.S. e Organizzazioni Comuni la capacità di produzione da dimostrare è espressione della sommatoria della produzione dei singoli soci e/o dei costituenti l'aggregazione proponente;

- risultare essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata alla data di presentazione della domanda;
- 3. in caso di imprese, appartenere alla categorie di microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della predetta raccomandazione, aventi meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

I requisiti di cui sopra possono essere dimostrati anche con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

Su istanza di ISMEA, il richiedente dovrà esibire la relativa documentazione anche contabile.

Articolo 6 - Spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- a) spese per acquisto di beni e servizi, limitatamente alle seguenti categorie:
 - i. macchine e attrezzature di analisi della qualità merceologica della granella, comprese eventuali attrezzature complementari, rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, par. 1.1;
 - ii. macchine e attrezzature di analisi della qualità sanitaria (lettori e/o kit per quantificazione micotossine) della granella del frumento duro e del frumento tenero, comprese eventuali attrezzature complementari, rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, par. 1.2;
 - iii. reagenti e materiali di consumo per lo svolgimento delle analisi di qualità





sanitaria effettuate mediante le macchine e attrezzature di analisi di cui al punto precedente, per valori oggettivamente proporzionali al numero di analisi svolte durante il periodo di vigenza del presente bando; essi devono essere rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 1, par. 1.2.1;

- iv. strumenti ed attrezzature per il controllo delle condizioni di conservazione del prodotto;
- v. acquisto di sonde di campionamento (preleva-campioni, anche di tipo dinamico e/o in continuo), nella misura massima di 3 (tre) per ogni stazione di rilevamento indicata nel progetto;
- vi. attrezzature informatiche dedicate per singola stazione di rilevamento :1 PC, 1 modem/router, 1 stampante, 1 lettore scanner per barcode, 1 gruppo di continuità, software dedicato;
- vii. software e applicativi dedicati per la gestione *in situ* e successiva trasmissione dei dati rilevati al Centro nazionale di coordinamento della Rete; le caratteristiche funzionali del presente software sono specificate nell'allegato 1, par. 1.3;
- b) spese per la realizzazione di un progetto di ricerca e monitoraggio nell'ambito dei contaminanti tossigeni (micotossine) del mais da granella. Il progetto di ricerca dovrà essere predisposto nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 34 del Reg. (CE) 800/2008 e redatto secondo la modulistica di cui all'allegato 2. Il progetto, inoltre, dovrà:
 - i. prevedere una collaborazione effettiva tra soggetto proponente e uno o più organismi, laboratori o strutture di ricerca, operativi presso le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna. Nell'ambito di questa collaborazione l'organismo, il laboratorio o la struttura di ricerca sostiene almeno il 10% e non oltre il 50% dei costi ammissibili del progetto, detenendo il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
 - ii. prevedere tipologie di spesa limitatamente alle voci contenute nell'allegato 1, paragrafo 4;
- c) spese per assistenza tecnica, nella misura massima del 15% (quindicipercento) del valore dei beni e servizi ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b), nei limiti e con le modalità espresse nell'allegato 1, par. 1.5, ed erogato ai sensi del Reg. CE 1998/2008, (regime de minimis) per un importo non superiore a 200.000,00 euro per singolo beneficiario su un periodo di tre anni;
- d) spese generali, comprensive degli oneri progettuali, delle spese per attività di coordinamento, delle spese delle polizze di assicurazione dei beni strumentali oggetto di acquisizione: dette spese sono ammissibili per un valore massimo pari al 10% del valore della sommatoria delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Nori sono ammissibili:

e) ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 8 del Reg. CE 800/2008, spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di accesso ai benefici del







presente bando;

- f) spese per acquisto di attrezzature di seconda mano;
- g) i costi di esercizio, ad eccezione di quelli indicati alla lettera a), punto iii del presente articolo;
- h) i costi rimborsati o rimborsabili da altri soggetti o enti;
- i) spese sostenute per investimenti che già beneficiano, in tutto o in parte, di agevolazioni concesse da altri enti o istituzioni pubbliche.

Articolo 7 – Agevolazioni previste

La percentuale massima di contribuzione, espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili, è così determinata:

	Categoria di spesa	Percentuale massima di contribuzione
1)	acquisto di beni e servizi limitatamente alle categorie ammissibili	 40% (quarantapercento) del valore delle spese per acquisto di beni e servizi ammissibili, di cui alla lettera a) dell'art. 6; 50% (cinquantapercento) del valore delle spese per acquisto di beni e servizi ammissibili di cui alla lettera a) dell'art. 6 sostenute da imprese aventi sede operativa in Regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata).
2)	software e applicativi dedicati per la gestione e la trasmissione dei dati	
3)	progetto di ricerca	 95% (novantacinque) del valore delle spese ritenute ammissibili di cui alla lettera b) dell'art. 6 (articolo 34 del Reg. 800/2008);
4)	assistenza tecnica: attività di informazione e di supporto all'innovazione	 75% (settantacinque) del valore delle spese ritenute ammissibili, computate nei modi indicati alla lettera c) dell'articolo 6, per un importo non superiore a 200.000,00 euro indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per singolo beneficiario su un periodo di tre anni, erogate ai sensi del Reg. CE Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)
5)	spese generali, oneri progettuali e spese per attività di coordinamento	• 50% del valore delle spese sostenute e ritenute ammissibili, fino alla concorrenza massima del 10% del totale delle voci precedenti.





Articolo 8 - Determinazione del contributo

Il contributo verrà concesso con determina di ISMEA, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione tecnica di valutazione e riferibile alle spese ritenute ammissibili.

Detto contributo non potrà superare il 50% (cinquanta percento) – per ciascun singolo beneficiario – delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 del presente bando.

Esso potrà essere integrato da eventuali risorse residue le quali, previo ampliamento del progetto, espressamente richiesto da ISMEA, saranno attribuite ai partecipanti ammessi, proporzionalmente al punteggio riportato nella graduatoria. Il valore proporzionale sarà determinato rapportando il punteggio attribuito al singolo partecipante ammesso alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti ai partecipanti ammessi.

Articolo 9 - Presentazione del progetto

La domanda con la relativa documentazione **dovrà pervenire** a pena d'esclusione, tutti i giorni lavorativi (**Orario uffici: lun. - ven. dalle 9:00 alle 17.00**), alla Direzione Amministrazione dell'ISMEA - Via Nomentana n.183 – 00161 ROMA, **entro e non oltre le** ore **17.00 del 25 luglio 2011** in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno oltre all'indicazione della denominazione, indirizzo, numero di fax, posta elettronica del mittente (nel caso di ATS sul plico deve essere indicato il nominativo del soggetto capogruppo), anche la seguente dicitura:

"NON APRIRE - AZIONE 2.2.2 - BANDO R.Q.C."

Il plico potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito;
- consegnato a mano presso l'Ufficio sopra indicato il quale rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell'ora e del giorno della consegna.

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'ISMEA per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse **2 distinte buste** sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Sulla prima busta dovrà risultare la seguente dicitura "Busta n.1- Documentazione Amministrativa" e dovrà contenere i documenti e le certificazioni richieste nel successivo articolo 10 del presente bando.

Sulla seconda busta dovrà risultare la seguente dicitura "Busta n. 2 - Proposta







progettuale" e dovrà contenere la proposta progettuale e la relativa documentazione tecnica.

Articolo 10 - Documentazione

La Busta n.1 "Documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- A. la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della mandataria in caso di Associazione temporanea di scopo (A.T.S.), presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ove dichiara:
 - l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di cui al presente bando;
 - l'insussistenza di motivi di esclusione e di non essere stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - 3. l'avvenuta cognizione e accettazione senza riserve di tutti i termini, condizioni e prescrizioni contenuti nel presente Bando e relativi allegati;
 - la tipologia di soggetto, di cui all'articolo 4 del Bando;
 - l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e all'articolo 53, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e a comunicare al Ministero, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia);
 - 6. di essere consapevole che, l'accertamento della non veridicità del contenuto delle attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, comporta per il sottoscrittore responsabilità e sanzioni civili e penali e per le imprese collegate l'esclusione dal Bando. La non veridicità del contenuto delle attestazioni, accertata dopo la concessione delle agevolazioni, comporta la sospensione del procedimento amministrativo e l'avvio, nelle vigenti forme di legge, delle eventuali procedure di recupero;
 - 7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.L.vo n. 196/2003, che il conferimento dei dati da rendere con le attestazioni e le documentazioni è obbligatorio e che tali dati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di invito, secondo le norme di legge;

B. la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA, di data non anteriore a sei mesi alla data della domanda di partecipazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o dichiarazione equivalente nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione (Allegato 4);
- atto costitutivo dell'A.T.S. o dichiarazione congiunta dei legali rappresentanti dei costituenti esprimente la volontà di costituzione dell'A.T.S. alle condizioni e con gli obiettivi indicati nel presente bando (Allegato 5);





- 10. estremi dell'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di società cooperative o consorzi di imprese cooperative);
- 11. indicazione del decreto di riconoscimento della Pubblica Amministrazione quale Organizzazione di Produttori o Organizzazione comune (lettere a), b) e c) articolo 4 del bando);
- 12. dichiarazione sul De minimis (Allegato 6);
- 13. dichiarazione di impegno allo svolgimento delle attività di analisi e/o campionatura dei prodotti nonché alla conseguente trasmissione dei dati relativi alle analisi svolte con le attrezzature acquisite con il presente bando, fino a 5 anni dopo la data di collaudo funzionale dei beni e servizi delle attrezzature finanziate, da effettuarsi secondo le procedure e i parametri che saranno comunicati dai Centri nazionali di coordinamento;
- 14. Certificati dei carichi pendenti_ovvero equivalenti dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 relativi a tutti gli amministratori titolari del potere di firma (titolare del potere di firma è anche il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice; tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di Società);
- 15. Certificati Casellario giudiziario ovvero equivalenti dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 relativi a tutti gli amministratori titolari del potere di firma (titolare del potere di firma è anche il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice; tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di Società);

La Commissione di cui al successivo articolo 11 ha facoltà di chiedere, per il tramite di ISMEA, chiarimenti e/o integrazioni sui documenti e/o dichiarazioni allegate.

La Busta n.2 recante la dicitura "Proposta progettuale" dovrà contenere la proposta progettuale, con la relativa documentazione tecnica, redatta secondo le indicazioni di cui agli allegati 2, 7 e 8.

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa o della mandataria in caso di A.T.S..

Tutta la documentazione deve essere prodotta in 1 (una) copia originale, resa anche su supporto informatico (Compact Disc , DWD o Pen-drive) in formato testo (estensione .doc, .docx o .rtf) o in formato non modificabile (es., estensione .pdf). In caso di difformità tra la versione su supporto cartaceo e quella su supporto informatico, è assunta quale valida quella su supporto cartaceo.

Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di bando.





Articolo 11 - Criteri di valutazione

La domanda e la relativa documentazione saranno esaminate da una **Commissione tecnica di valutazione**, istituita con Decreto dipartimentale del Mipaaf, composta da tre membri, di cui 1 (uno) indicato da ISMEA.

La Commissione tecnica di valutazione valuterà le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri, attribuendo punteggi fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrati nell'allegato 9:

- a) multiregionalità;
- b) numero di stazioni di rilevamento oltre il numero minimo indicato nell'articolo 2, lettera c) e quantità di stazioni addizionali rispetto all'elenco di cui all'allegato 10;
- c) qualità del progetto di ricerca;
- d) qualità della proposta progettuale nel suo complesso.

Articolo 12 - Istruttoria

L'istruttoria delle domande e delle relative proposte progettuali avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) istruttoria preliminare, previa apertura della Busta n.1, consistente nella verifica della correttezza e completezza documentale della domanda nonché nella verifica del possesso dei requisiti richiesti agli articoli 4 e 5. Saranno ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnica i partecipanti in possesso delle condizioni di ammissibilità.
- b) istruttoria tecnica, consistente nella:
 - i. verifica della validità tecnica dei progetti con emissione del parere di ammissibilità delle voci di spesa;
 - ii. attribuzione del punteggio, con l'adozione dei criteri di cui all'articolo 11;
 - iii. redazione della graduatoria dei partecipanti ammissibili al contributo, escludendo quei progetti con un punteggio inferiore ai 60 punti;
- c) calcolo del contributo concedibile ad ogni progetto ritenuto ammissibile sulla base della effettiva disponibilità finanziaria e della graduatoria redatta, adottando le relative aliquote fino ai valori massimi indicati nel prospetto di cui all'articolo 7 e determinato nei modi indicati all'articolo 8.

ISMEA, entro 10 giorni dalla notifica del verbale da parte della Commissione tecnica di valutazione, determina l'ammissione al contributo dei beneficiari provvedendo a comunicare l'ammissione agli stessi, sia con raccomandata A/R, sia a mezzo mail.

Articolo 13 - Divieto di cumulo per l'investimento

Il contributo concesso ai sensi del presente bando può essere, dai singoli beneficiari, cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, a





condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

I contributi previsti dal presente bando non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n.1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili.

Articolo 14 – Realizzazione delle attività

Le proposte progettuali approvate devono essere realizzate inderogabilmente entro il 30/12/2013. Non sono ammesse proroghe.

Sono ammesse compensazioni di spesa, entro il limite massimo del 25%, solamente tra le voci di spesa di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 6 del presente bando. Variazioni superiori dovranno essere richieste e preventivamente sottoposte all'esame ed approvazione della Commissione di monitoraggio e verifica.

Nel caso delle A.T.S., qualora il mandatario dovesse trovarsi in situazioni di sopravvenuta impossibilità per qualsiasi causa, ISMEA può proseguire il rapporto con altro operatore della medesima ATS, che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente bando, fermo restando l'esistenza dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

In caso di giustificata sopravvenuta impossibilità operativa da parte di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei medesimi requisiti di idoneità dell'operatore cessante, è tenuto alla esecuzione direttamente.

L'insorgere di qualsiasi modifica sull'assetto organizzativo/societario deve essere comunicato tempestivamente ad ISMEA, che si riserva ogni valutazione in merito alla regolarità/legittimità della documentazione stessa.

Articolo 15 - Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi concessi può avvenire secondo le seguenti fasi di avanzamento:

- a) Prima fase, con attività di spesa svolte e rendicontate non inferiori al 30% di quelle programmate. Il beneficiario ha la facoltà, quale alternativa di richiedere, in fase di avvio del progetto, un'anticipazione pari alla sommatoria della quota del 30% del contributo concesso sulle spese di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 6 e della quota del 50% del contributo concesso sulle spese di cui alla lettera b) dell'articolo 6, previa presentazione di una polizza fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, a valere sull'anticipo concesso. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo. Facsimile della polizza fideiussoria è posta in allegato 11;
- b) Seconda fase, con attività di spesa svolte non inferiori al 60% (comprensivo del 30% già liquidato) di quelle programmate;







c) **Terza fase**, a saldo ad avvenuto completamento del progetto, messa in funzione e collaudo dei beni e servizi acquisiti previsti nel progetto selezionato.

Le richieste di **liquidazione parziali** del contributo devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione parziale;
- b)elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, con quadro di raffronto tra la previsione iniziale e il dato consuntivo dello stato di avanzamento;
- c) copia dei giustificativi di acquisto (fatture e bolle di accompagnamento,);
- d)relazione esplicativa, redatta sulla base del progetto approvato, con l'indicazione analitica della collocazione dei beni strumentali acquisiti.

La richiesta di **liquidazione a saldo** del contributo deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione a saldo;
- b)dichiarazione su identificazione e sull'avvenuto collaudo da parte del fornitore dei beni materiali, redatta secondo il modello posto in allegato 12;
- c) elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, con quadro di raffronto tra la previsione iniziale e il dato a consuntivo;
- d)copia dei giustificativi di pagamento (fatture con dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore allegato 13);
- e)relazione esplicativa, redatta sulla base del progetto approvato, con l'indicazione analitica della collocazione dei beni strumentali acquisiti. In caso di A.T.S. dovranno essere specificati:
 - l'elenco dei beneficiari finali del contributo;
 - le modalità di partecipazione con tutti gli elementi tecnici e finanziari.

Le spese ammesse saranno oggetto di contribuzione solamente se sostenute e corredate a dalla relativa documentazione e tracciabilità bancaria che dimostri l'avvenuto pagamento o attestazione in originale del fornitore dell'avvenuto pagamento.

L'ammissibilità delle voci di spesa di un progetto realizzato parzialmente rispetto alla proposta progettuale approvata ed ammessa a contributo, sarà valutata in relazione alla funzionalità del progetto effettivamente realizzato. In tal caso, qualora venga accertato che il progetto evidenzi il non raggiungimento degli obiettivi pur parziali previsti dall'Azione di cui alle premesse, ISMEA avvierà le procedure per la revoca della concessione del contributo e il recupero degli eventuali contributi già liquidati.

Articolo 16 - Verifica tecnico-amministrativa

La documentazione relativa alle spese sostenute dai beneficiari del contributo sarà verificata da una Commissione tecnico-amministrativa istituita con Decreto Dipartimentale del Mipaaf, composta da 3 membri, dei quali 1 (uno) indicato da ISMEA, oltre un componente di ISMEA con funzione di segretario.







Detta Commissione, sulla base dell'esito delle verifiche, provvederà a rilasciare il nullaosta alla liquidazione da parte di ISMEA.

Articolo 17 - Attività di controllo

Le attività di controllo saranno svolte dalla suddetta Commissione tecnico-amministrativa in cooperazione con i Centri nazionali di coordinamento tecnico sulla base del livello qualitativo e quantitativo dei dati trasmessi dalle stazioni di rilevamento attivate nella Rete.

Le attività di controllo saranno finalizzate a verificare la corrispondenza e la regolarità di esecuzione delle attività progettate e dichiarate: esse saranno svolte anche attraverso verifiche in loco su un campione non inferiore al 5% (cinque percento) del numero delle stazioni di rilevamento per ogni soggetto ammesso ai benefici del presente bando.

L'attività di verifica in loco potrà essere espletata anche attraverso tecnici esterni alla Commissione.

La **Commissione tecnico-amministrativa** si riserva di effettuare accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di gestione ed utilizzo delle attrezzature fino a 1 (uno) anno dalla data di realizzazione e di collaudo funzionale delle attrezzature finanziate.

Articolo 18 - Trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 19 - Esenzione

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti articoli:

- Reg 800/2008, per quanto riguarda le azioni previste dal presente bando all'articolo 6, lettere a) e d);
- art 34 del Reg 800/2008, per quanto riguarda le azioni previste dal presente bando all'articolo 6, lettera b);
- **Regolamento n. 1998/2006**, per quanto riguarda le azioni previste dal presente bando all'articolo 6, lettera c).

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Detto regime di aiuto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni Generali della Commissione europea.

Articolo 20 - Responsabile della Procedura

Il responsabile della procedura, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990, è la Dr.ssa Carmelina Giandomenico.





I chiarimenti sul presente Bando potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica gare@ismea.it oppure al fax 06.85568219 entro e non oltre il giorno 14 luglio.

Le relative risposte saranno pubblicate esclusivamente da ISMEA sul sito istituzionale www.ismea.it, nella sezione dedicata ai bandi di gara.

Articolo 21- Elenco degli allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente bando:

- Allegato 1 Tipologie di spesa ammissibili e caratteristiche tecniche
- Allegato 2 Indicazioni per la redazione del progetto di ricerca e monitoraggio delle micotossine del mais
- Allegato 3 Facsimile di domanda di partecipazione
- Allegato 4 Facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese
- Allegato 5 Dichiarazione congiunta obbligatoria per associazioni temporanee di scopo costituendi e consorzi
- Allegato 6 Dichiarazione regime di aiuto "de minimis"
- Allegato 7 Strutturazione della proposta progettuale
- Allegato 8 Schema da utilizzare per la descrizione dei centri di stoccaggio
- Allegato 9 Indicatori e criteri per l'attribuzione dei punteggi
- Allegato 10 Elenco delle stazioni operative della rete qualità cereali
- Allegato 11 Facsimile di polizza fideiussoria
- Allegato 12 Facsimile dichiarazione su identificazione e sull'avvenuto collaudo da parte del fornitore dei beni materiali
- Allegato 13 Facsimile dichiarazione di quietanza liberatoria

Articolo 22- Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato:

 a. sul sito internet del Mipaaf: (http://www.politicheagricole.it). sul sito internet dell'ISMEA: (http://www.ismea.it)

Un Avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del bando è fatta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani a tiratura nazionale nel giorno precedente la loro pubblicazione sul sito:

LA REPUBBLICA - IL CORRIERE DELLA SERA- ITALIA OGGI - IL SOLE 24 ORE

